UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

DECRETO RETTORALE N. 1328

Procedura di valutazione a n. 1 ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore [art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

Visto	lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
visto	il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
vista	la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
visti	i decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nn. 242 e 243 datati rispettivamente 24 e 25 maggio 2011;
visto	il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
visto	il d.m. 2 maggio 2024, n. 639 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto	il decreto rettorale n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori";
visto	il decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, recante: <<Modifiche al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato">>;
vista	la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", nell'adunanze del 19 marzo 2025;
considerato	che i posti richiesti dalla Facoltà godono della relativa copertura finanziaria;
vista	la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 14 aprile 2025;
vista	la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29 aprile 2025,

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

DECRETA

Art. 1

Indizione

E' indetta la procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti [art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240] nella seguente Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI" - n. 1 posto.

GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: 06/MEDS-22 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA

DISCIPLINARY SCIENTIFIC GROUP: 06/MEDS-22 IMAGING, RADIOTHERAPY AND NEURORADIOLOGY

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MEDS-22/A DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

ACADEMIC DISCIPLINE: MEDS-22A IMAGING AND RADIOTHERAPY

DURATA DEL CONTRATTO: n. 3 anni.

REGIME DI IMPEGNO: tempo pieno.

AMBITO DI RICERCA E FUNZIONI: Il/la candidato/a sarà chiamato/a a svolgere e coordinare l'attività didattica relativa al settore scientifico-disciplinare MEDS-22/A Diagnostica per immagini e radioterapia, nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e nell'analogo corso in lingua inglese, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie e nei Master universitari erogati dalla Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il/la candidato/a sarà chiamato/a a sviluppare e coordinare linee di ricerca sia a livello nazionale che internazionale nel settore scientifico-disciplinare MEDS-22/A Diagnostica per immagini e radioterapia, con particolare riferimento all'ambito della teranostica e ricerca multidisciplinare integrata presso il Dipartimento di Diagnostica per immagini e radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCCS. Il/la candidato/a deve dimostrare un *track record* di vincita di bandi nazionali e internazionali e avere un *h-index* di almeno n. 20.

***FIELD OF RESEARCH AND FUNCTIONS**: The candidate will be involved in teaching, educational and research activities in Diagnostic imaging and radiotherapy (MEDS-22/A). The candidate will be expected to teach italian and foreign medical students, residents, master students and other healthcare professionals enrolled in the national and international degree courses provided by the Faculty of Medicine and surgery, Università Cattolica del Sacro Cuore. The candidate will be asked to develop*

and coordinate national and international research in the scientific-disciplinary field of diagnostic imaging and radiotherapy (MEDS-22/A), with particular focus in the area of theranostics within the Department of Diagnostic imaging and radiotherapy and the bioimage analysis centre of the gstep of Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCCS, Rome. The candidate should have a proven track record of successful national and international grant applications and an h-index of at least 20.

SEDE DI SERVIZIO: Roma.

LINGUA STRANIERA: Inglese.

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI: 15.

FINANZIAMENTO: Progetto: *Thera4Care* - Commessa n. R4124300988.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione

Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Non sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato;
- coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo.

I requisiti e i titoli per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 3
Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando è reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Ateneo all'indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica PICA (Piattaforma integrata concorsi Atenei) https://pica.cineca.it/unicatt/.

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei "PICA".

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma, con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES.

Il candidato dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 16.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma;

- mediante caricamento di un file con estensione p7m per chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili.
  In questo caso sarà necessario salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema, firmare digitalmente il documento, senza apportare alcuna modifica, e caricarlo nuovamente sul sistema con l'estensione p7m.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina.
Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e, il *file* così ottenuto, dovrà essere caricato sul sistema.

Non saranno ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

In caso di comprovata impossibilità tecnica da parte dei sistemi informatici adottati dall'Ateneo, l'Università Cattolica si riserva di accettare la domanda di ammissione anche con modalità diverse (posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.concorsi-rm@pec.ucsc.it) rispetto a quanto indicato nei precedenti paragrafi.

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta.

Art. 4
Contenuto della domanda

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a cura dell'Università);
4) luogo di residenza;
5) cittadinanza;
6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato

di appartenenza o di provenienza;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;

9) **di non rivestire la qualifica di professore di prima fascia o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;**

10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo;

11) la valutazione cui si intende partecipare (precisando la Facoltà, il gruppo scientifico-disciplinare, il settore scientifico-disciplinare e l'ambito di ricerca).

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio personale docente – sede di Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", Largo F. Vito, 1 -00168 Roma.

I candidati riconosciuti portatori di *handicap* devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio *handicap*, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

1) il *curriculum* della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato;

2) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione nel rispetto del

limite massimo eventualmente previsto;

3) l'elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;
4) la fotocopia di un documento di riconoscimento;
5) la fotocopia del codice fiscale.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 6
Invio delle pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere allegate alla domanda e vanno inviate esclusivamente, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 del presente bando con il relativo elenco firmato.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non

comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono considerate valutabili, ai fini della presente procedura di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Dopo la scadenza del termine stabilito dal bando, non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della Commissione.

Non è consentito il rinvio alle pubblicazioni prodotte per la partecipazione a un'altra valutazione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

Art. 7
Costituzione delle Commissioni esaminatrici

Ogni Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri, proposti dal Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui:

- almeno due appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno due non incardinati in Università Cattolica.

Su proposta del Consiglio della facoltà interessata il numero dei componenti della Commissione esaminatrice può essere elevato a cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui:

- almeno tre appartenenti al ruolo dei professori universitari di I fascia;
- almeno tre non incardinati in Università Cattolica.

Il decreto rettorale di costituzione della Commissione esaminatrice è reso pubblico sul sito *internet* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24-medicina-e-chirurgia.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la

prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

Art. 8
Adempimenti delle Commissioni

Le Commissioni esaminatrici nella prima riunione individuano al proprio interno il Presidente e il Segretario e determinano i criteri da utilizzare nella valutazione dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.
Tali criteri sono resi pubblici sul sito *internet* dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

A seguito della valutazione preliminare, le Commissioni determinano l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I soli candidati ammessi alla discussione riceveranno, almeno 20 giorni prima della data stabilita, formale convocazione tramite la piattaforma PICA.

Durante la discussione è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

A seguito della discussione, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Al termine dei lavori, le Commissioni esaminatrici redigono la graduatoria finale con l'indicazione dell'eventuale vincitore.

I lavori della Commissione esaminatrice, che si svolgeranno anche avvalendosi di strumenti telematici, devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 7.

Gli atti di ogni Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

Il Consiglio di facoltà considerate le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

– formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato indicato dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà;

– non procedere alla chiamata.

I contratti - previa verifica da parte dell'Assistente ecclesiastico generale, mediante apposito colloquio, dell'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo - sono conferiti con provvedimento del Rettore.

Il conferimento del contratto e la presa di servizio sono subordinati alla verifica che il soggetto non abbia già fruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, - con l'Università Cattolica o con altri atenei nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso di dottorato.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito *internet* dell'Ateneo.

Art. 9
Rinuncia del candidato alla procedura

La rinuncia a partecipare alla procedura potrà essere presentata al Servizio Personale Docente a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.concorsi-rm@pec.ucsc.it con dichiarazione sottoscritta in formato PDF accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 10
Documenti per l'assunzione

Il candidato risultato vincitore della procedura di valutazione riceverà comunicazione da parte del Rettore.

Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, gli interessati, se cittadini italiani o di altro Stato comunitario, pena la decadenza dal diritto all'assunzione, devono far pervenire la seguente documentazione:

1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
   a) data e luogo di nascita;
   b) cittadinanza;

c) godimento dei diritti politici;

d) inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;

e) codice fiscale;

f) composizione del nucleo familiare.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

2) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

Qualora i vincitori siano cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, devono presentare, nel termine di trenta giorni sopra citato, pena la decadenza al diritto all'assunzione, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
5) n. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione.

Il certificato relativo al punto 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai certificati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana o dalla competente rappresentanza diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità all'originale.

Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11
Stato giuridico

Fermo restando quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo

determinato", si applicano le norme dello Statuto, del regolamento generale di Ateneo, del codice etico dell'Ateneo e degli altri regolamenti dell'Università concernenti i ricercatori universitari, fatte salve specifiche delibere adottate dagli Organi accademici e direttivi e quanto di seguito riportato.

1. Per quanto concerne l'afferenza ai Dipartimenti e agli Istituti e la partecipazione ai rispettivi Consigli:
   a) a seguito della stipula del contratto, i ricercatori a tempo determinato potranno afferire in via primaria e in via secondaria ai Dipartimenti e agli Istituti e i rispettivi Consigli si pronunceranno in ordine alle richieste dei medesimi;
   b) le richieste di afferenza devono essere presentate anche se il ricercatore a tempo determinato risultava già afferente a Dipartimenti e Istituti in quanto professore a contratto;
   c) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Dipartimento, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, saranno a tutti gli effetti, componenti il Consiglio medesimo;
   d) coloro che risulteranno afferenti in via primaria a un Istituto, a seguito della pronuncia del relativo Consiglio circa la richiesta di afferenza, dovranno essere, a tutti gli effetti, inclusi negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle relative elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori universitari;
   e) coloro che risulteranno afferenti in via secondaria a un Dipartimento o a un Istituto potranno essere invitati dal rispettivo Consiglio a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.
2. I ricercatori a tempo determinato saranno inclusi, ove non diversamente disciplinato da disposizioni di legge, negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni che verranno indette per la designazione delle rappresentanze dei ricercatori nei diversi Organi dell'Ateneo.
3. I ricercatori a tempo determinato possono accedere ai fondi di ricerca con le stesse modalità previste per i ricercatori universitari confermati.
4. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti alla compilazione degli stessi registri delle attività didattiche e di ricerca cui sono tenuti i ricercatori universitari.
5. Ai ricercatori a tempo determinato non può essere riconosciuto il titolo di professore aggregato.
6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 per il regime a tempo definito.
7. La determinazione dei compiti didattici è definita annualmente dal Consiglio della facoltà nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni per il conferimento delle attività di didattica ufficiale, integrativa e di supporto, adottate dall'Ateneo.

8. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue.
9. I contratti di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 12
Trattamento economico

Il trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Art. 13
Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con altri rapporti di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con attività libero professionale nel caso di regime di tempo pieno;
- con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post laurea o post dottorato e con gli assegni di ricerca.

Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di incarichi esterni nel rispetto del "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori universitari".

Art. 14
Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al presente bando, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'Ufficio Amministrazione Concorsi e Segreteria Docenti, e trattati per finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della procedura concorsuale è disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo https://www.unicatt.it/privacy.

Art. 16
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Vincenzo DI SCALA – Servizio Personale docente – Largo F. Vito, 1, 00168 Roma (tel. 06/30155804 – 5714; e-mail: uff.concorsi-rm@unicatt.it.

Art. 17
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato", si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Milano, 15 maggio 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

Per copia conforme all'originale.

Milano, 19 maggio 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Vincenzo Di Scala)
F.to: V. Di Scala